

Al Presidente del Consiglio Comunale

**Luciano Bacchetta**

Al Sindaco di Città di Castello

**Luca Secondi**

**alla Giunta**

**ai Consiglieri Comunali**

**SEDE**

**OGGETTO: MOZIONE per la modifica del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”**

#### **PREMESSO CHE**

- Con Delibera del Consiglio Comunale n°211 del 25-07-1994 e successive modifiche, fino all'ultima con atto di C.C n°44 del 28-06-2012 è stato approvato “*Il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni*”
- E' stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29 marzo 2021 e successive modifiche, fino all'ultima con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.05.2023 il nuovo “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*”, che ha sostituito il precedente

#### **CONSIDERATO CHE**

- Alcune modifiche hanno generato problematiche di applicazione a danno dei contribuenti mentre alcune norme risultano generiche ed altre incongruenti rispetto alla normativa superiore

#### **PRESO ATTO CHE**

- **l'Articolo 31 “Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie” comma 7 recita “Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato fermo restando i casi di esenzione, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento i coefficienti moltiplicatori riferiti a tali fattispecie nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato”;**

- Con la delibera n°16 del 14 marzo 2022 sono state determinate le tariffe ordinarie base dei nuovi canoni patrimoniali di cui ai commi 816 ed 837 della L.160/2019, dei relativi coefficienti moltiplicatori nonché di specifiche tariffe per alcune fattispecie particolari;
- nella medesima delibera si determinano per gli automezzi le nuove tariffe sulla base dei mq e non dei quintali come nel precedente Regolamento, andando anche ad articolare la tariffa sui tre coefficienti: fino ad 1mq, fino a 6mq, oltre ai 6mq;
- questo ha comportato un aggravio dei costi per i contribuenti, malgrado il mantenimento della stessa superficie degli anni precedenti;
- ciò non è giustificato dalla normativa nazionale e che, infatti, non è stato applicato in altri Comuni umbri;
- **l'art. 55 del Regolamento** denominato **“Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario”** che si riferisce ai camion vela con pubblicità esposta circolanti su strada o più spesso fermi nei vari parcheggi della città (stadio, palazzetto ecc..) risulta molto generico e di controversa applicazione, addirittura in contraddizione al comma 3 con quanto riportato dal Codice della strada;

#### VERIFICATO CHE

nelle **NORME NAZIONALI** si rinviene:

- ***l' Articolo 7 Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) [Aggiornato al 20/08/2022] denominato “Chiarezza e motivazione degli atti” al comma 1 recita***

*1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.*

- ***l'Art. 3 della Legge n 241 del 7 agosto 1990, denominato “Motivazione del provvedimento” recita:***

*1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

*2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.*

**3.** *Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.*

**4.** *In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.*

- **nel testo agli Articoli 23 e 54 del Codice della Strada** si disciplinano le regole per la tassazione dei camion vela, come mezzi speciali;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI IMPEGNA CODESTA AMMINISTRAZIONE A MODIFICARE IL REGOLAMENTO IN OGGETTO, secondo le indicazioni esemplificate nell'ALLEGATO A come parte della presente mozione:**

**-rivedere l'articolo 31 "Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie"**, riportandolo alla versione contenuta nel precedente Regolamento, ove correttamente si calcolava la pubblicità degli automezzi alla stregua dei mezzi pubblicitari, in base alla superficie ed inserita nella 2° categoria, con coefficienti moltiplicatori più bassi;

**-rivedere l' Art.41 del Regolamento** per introdurre l'obbligo di inviare al contribuente, unitamente alle cartelle/atti esattoriali e di sanzione, i documenti esplicativi ( foto-verbali ecc...) da cui essi originano e a mantenere a disposizione dell'utente , fin dal momento dell'invio dell'atto, tutta la documentazione ( foto e verbali) a cui accedere per garantire il ricorso al provvedimento;

**-rivedere l' Art. 55, denominato "Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario"** declinandolo con maggiore chiarezza, recependo quanto previsto dalla Legge nazionale e armonizzando la norma con il Codice della Strada;

-Indicare nel Regolamento le aree adeguate ed autorizzate per la sosta dei mezzi pubblicitari a motore (denominati "vele") affinché essi non interferiscano con la viabilità e con la visibilità necessaria alla corretta mobilità .

Città di Castello, 26.02.2024

I Consiglieri Comunali

**Emanuela Arcaleni- Castello Cambia**

**Riccardo Leveque - Fratelli d'Italia**

**Elda Rossi - Fratelli d'Italia**

**Tommaso Campagni - Forza Italia**

**Luciana Bassini- Azione**

## MODIFICHE PROPOSTE

### Allegato A

#### Articolo 31

##### Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato fermo restando i casi di esenzione, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. **Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento i coefficienti moltiplicatori riferiti a tali fattispecie nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.** In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato.

L'articolo per la tassazione degli automezzi, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 14/03/2022 nella precedente versione riportava:

“7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato fermo restando i casi di esenzione, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. **Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento i coefficienti moltiplicatori riferiti alle strade e piazze della 2 categoria.** In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato.”

A seguito della delibera sono state aggiunte le tariffe per gli automezzi (vedere tabella con coefficienti moltiplicatori “esterno veicoli pubblico privato”): dunque fino al 2021 la pubblicità degli automezzi veniva calcolata alla stregua dei mezzi pubblicitari, in base alla superficie ed inserita nella 2° categoria (quella con coefficienti moltiplicatori più bassi).

Dalla tassazione sono esclusi gli automezzi che in base all'**art.32 “Esenzione del canone”** soddisfano i seguenti requisiti:

**G. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;**

RIPORTARE CON CHIAREZZA NELL'ARTICOLO questa esenzione per esteso, per evitare che vengano tassati anche gli automezzi che riportano quanto indicato al comma G. che in più riportano il numero di telefono (che è solo un recapito) e l'indirizzo email o del sito (che sono solo indirizzi).

La mancanza di chiarezza può portare molti contribuenti (che avevano magari solo la scritta riportante la ragione sociale ed indirizzo e il n. telefono) a pagare il canone per l'intera superficie o, per evitare il pagamento, spendere altri soldi per togliere il n. telefono o l'indirizzo mail.

## MODIFICHE Art. 41:

- Introdurre l'obbligo di inviare al contribuente, unitamente alle cartelle/atti esattoriali e di sanzione, i documenti esplicativi ( foto-verbali ecc...) da cui essi originano:
- **Art.41 – Comma 2 del Regolamento “Canone Unico Patrimoniale”.** Il responsabile del procedimento di accertamento dell'entrata, o il concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone, opera un generale controllo del credito e verifica i pagamenti effettuati. In caso di riscontro di irregolarità nei versamenti rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento il medesimo emette atto di accertamento ai sensi dell'art.1, comma 792, L.160/2019, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'irregolarità, con intimazione al pagamento delle somme dovute - comprensive di maggiorazione ed interessi come meglio indicati all'art.43 - nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua notificazione da effettuarsi, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

**AGGIUNGERE:** L'atto di accertamento inviato deve contenere tutta la documentazione da cui esso origina; tali documenti fotografici unitamente al verbale di accertamento devono essere presenti obbligatoriamente presso l' ufficio competente fin dal momento dell'invio al contribuente, per garantire allo stesso il diritto al ricorso entro i 60 giorni.

**Art.41 – Comma 4 del Regolamento “Canone Unico Patrimoniale”** .Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.

## -MODIFICHE Art. 55- Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario

**3.** Per i mezzi di cui sopra che diffondono messaggi pubblicitari circolando in maniera persistente e continuativa o sostando sul territorio di Città di Castello e che abbiano effettuato il versamento del canone in Comuni diversi da quello di Città di Castello, è comunque dovuto il canone per la diffusione pubblicitaria.

**4.** Per i mezzi di cui al comma 3 il canone è calcolato, indipendentemente dal tragitto percorso, nella misura della tariffa ordinaria a metro quadrato stabilita dalla Giunta Comunale per la fattispecie rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti di valutazione come stabiliti dalla Giunta Comunale e con riferimento a strade e piazze della prima categoria.

Il Regolamento Comunale è molto generico in questo articolo e addirittura in contraddizione al comma 3 con quanto riportato dal Codice della strada:

*il camion vela prima di essere definito mezzo pubblicitario è un veicolo ad uso speciale come citato nell'art. 54 del C.d.S (D.Lgs. 285/1992) ed elencati alla lettera q) dell'art. 203, comma 2, del Regolamento attuativo (DPR 495/1992). Le così dette auto pubblicitarie o “camion vela”,*

*costituendo impianti pubblicitari mobili e non fissi possono circolare o sostare liberamente, fermi restando i requisiti di dimensioni, caratteristiche costruttive e posizionamento della pubblicità.*

***Le vele pubblicitarie*** possono stazionare solo in piazzole di sosta consentite dalla legge, inoltre è interessante sapere che ***se il camion vela rimane fermo per più di 48 ore viene equiparato ad un'affissione pubblicitaria***, pertanto è necessario seguire le procedure burocratiche sia come pubblicità dinamica che come affissione outdoor.

*Soggetto all'autorizzazione generalmente prevista dall'articolo 23 del codice della strada, è necessario versare la quota dell'imposta sulla pubblicità al Comune di appartenenza, in quanto il camion vela è paragonabile ai tanti cartelloni che campeggiano in città, superati i limiti di stazionamento sopracitati.*

I Consiglieri Comunali

**Emanuela Arcaleni - Castello Cambia**

**Riccardo Leveque - Fratelli d'Italia**

**Elda Rossi - Fratelli d'Italia**

**Tommaso Campagni - Forza Italia**

**Luciana Bassini - Azione**